

MANUALE DELLE PROCEDURE P.A.C. DELL'ASP  
DI ENNA

PROCEDURA PER LA VERIFICA DI  
CONGRUITÀ DELLE POLIZZE DI  
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE A  
COPERTURA DEI RISCHI A CUI I CESPITI  
SONO SOGGETTI

AREA P.A.C.:  
IMMOBILIZZAZIONI

AZIONI P.A.C.:

D3.4

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA  
REDAZIONE:

U.O.C. SERVIZIO AFFARI GENERALI





## U.O.C. Servizio Affari Generali

**D3.4. Verifica di congruità delle eventuali polizze di assicurazione obbligatorie a copertura dei rischi a cui i cespiti sono soggetti che tengano conto del valore corrente degli stessi.**

In atto questa ASP ha regolare copertura assicurativa "ALL RISKS PROPERTY" per i danni al patrimonio mobile e immobile aziendale, con la compagnia Vittoria Assicurazioni, la quale si è aggiudicata la gara regionale per l'affidamento, per un periodo di quattro anni (decorrenza ore 24 del 30/11/2021), con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi, dei servizi di copertura assicurativa *de quo* per gli Enti Sanitari del S.S.R. della Regione Siciliana, il cui iter è stato espletato dall'ASP di Messina, in qualità di Capofila.

Vi è da dire che questa ASP, per tutte le polizze assicurative, inclusa la All Risks, si avvale del Servizio di consulenza ed assistenza Assicurativa affidato al broker assicurativo RTI GBSAPRI S.p.A. / VIRAS S.r.l., a seguito della gara regionale, per il triennio 15/04/2021 - 14/04/2024, di cui ai D.D. n. 68 del 30/12/2020 e n.14 del 29/01/2021, dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Siciliana.

La polizza assicurativa "ALL RISK PROPERTY" predetta garantisce, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali), sofferti da:

1. beni immobili

2. beni mobili

di proprietà, in locazione, comodato o comunque in uso agli Enti Sanitari del Servizio Sanitario della Regione Siciliana indicate nel relativo dettaglio, ovunque ubicati dell'ambito del territorio regionale, nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

3. rischio locativo

4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di qualunque evento, non espressamente escluso o già ricompreso in sezione 2 di polizza e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche.

La polizza prevede i limiti dei capitali, i massimali e le franchigie/scoperto stabilite dalle condizioni generali e speciali della polizza, del c.s.a. e delle eventuali varianti al capitolato di gara espresse dalla Società aggiudicataria in fase di offerta tecnica.

La polizza assicura alla partita 1. beni immobili, una somma pari al "*costo di ricostruzione a nuovo*" dei fabbricati, intendendo per tale: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili) escludendo soltanto il valore dell'area.

Per i beni definiti "beni mobili" assicurati a partita 2, a termini di polizza si intende:

tutto quanto di proprietà dell'Ente Sanitario o da esso assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche, denaro, titoli e valori in genere), ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all'interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Ente Sanitario, o a altri Enti o Società ad esso collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Ente Sanitario o di altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche merci in genere, farmaci (esclusi stupefacenti), denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Ente Sanitario se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati

con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.

Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri; manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Ente Sanitario o di terzi.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 20 della polizza - "Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia", rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).

La polizza in corso prevede inoltre, in virtù delle varianti al capitolato di gara espresse dalla Società aggiudicataria in fase di offerta tecnica, la deroga totale all'applicazione dell'art. 1907 C.C. "assicurazione parziale" (c.d. regola proporzionale), che i concorrenti avevano facoltà di concedere contro l'adozione di un limite massimo di indennizzo (c.d. "stop loss") pari ad Euro 100 milioni per sinistro/azienda/anno, che rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice, pertanto l'eventuale adeguamento dei capitali sotto rischio non comporterebbe variazioni nell'importo liquidato a seguito di sinistro che colpisca le partite assicurate, fermo lo stop loss.

Il valore dei beni mobili e dei beni immobili assicurati, che corrisponde al capitale complessivo assicurato ai fini della predetta polizza, viene fornito dalle UU.OO. SEFP, Tecnico, Farmacia Ospedaliera e Provveditorato per quanto di competenza, tenuto conto del "costo di ricostruzione a nuovo" per i fabbricati.

Ed in particolare:

➤ l' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale trasmette il valore iniziale di acquisto dei beni mobili risultanti nel registro cespiti, escluso i veicoli a motore, e fornisce altresì al Servizio Tecnico aziendale la consistenza patrimoniale (elenco dei beni immobili) ai fini della loro valorizzazione;

➤ l' U.O.C. Servizio Tecnico procede alla valorizzazione dei beni immobili mediante la stima della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili) escludendo soltanto il valore dell'area;

➤ l' U.O.C. Farmacia Ospedaliera trasmette i valori della giacenza media di magazzino dei farmaci (con esclusione degli stupefacenti) e del materiale sanitario;

➤ l' U.O.C. Servizio Provveditorato trasmette i valori della giacenza media dei magazzini economici relativamente alle merci e ai beni di consumo.

Le suddette unità forniscono, altresì, ai fini della regolazione consuntiva del premio della predetta polizza, allo scadere di ogni periodo assicurativo, la sussistenza di eventuali variazioni intervenute sui valori dei beni mobili ed immobili.

Difatti l'ASP, per la suddetta copertura assicurativa, versa alla compagnia un premio anticipato annuo che è soggetto a una regolazione posticipata sulla scorta degli elementi variabili indicati in polizza da effettuare allo scadere del periodo assicurativo, calcolato sull'eventuale aumento del valore dei beni mobili e immobili assicurati, il cui valore, come detto, viene fornito dalle suddette Unità Operative allo scadere di ogni periodo assicurativo, con le suddette precisazioni.

Il Resp.le U.O.C. S.E.F.P.  
- Dr.ssa Nicolina Pilato -

Il Resp.le U.O.C. Servizio Affari Generali  
Dr. Francesco Guccio